



VITTIME DEL DOVERE

CHI SONO

La legge 266/2005 individua come potenziali destinatari i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, in primo luogo,

- magistrati ordinari
- militari dell'Arma dei Carabinieri
- militari del Corpo della guardia di finanza
- appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
- del Corpo degli agenti di custodia,
- al personale del Corpo forestale dello Stato,
- funzionari di pubblica sicurezza,
- personale del Corpo di polizia femminile,
- personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena,
- vigili del fuoco,
- appartenenti alle Forze armate dello Stato l'elencazione prosegue poi grazie all'estensione della legge del 2005 che richiama anche,
- gli altri dipendenti pubblici.

EVENTI PER I QUALI PRESENTARE DOMANDA

Il Legislatore con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma 564 dell'art. 1 legge 266/05, ha individuato le attività che possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere.

Comma 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

comma 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

comma 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

Il legislatore ha esplicitato che potranno essere coperti eventi verificatisi **dal 1° gennaio 1961**.

Nel caso in cui venga accolta la domanda, chiaramente i benefici in termini di vitalizi non decorreranno dalla data dell'episodio se anteriore alle leggi di attribuzione dei vari benefici (si tratterà tra poco di quali benefici si sta parlando), bensì dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse (l'assegno vitalizio da euro 258,33 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2006; l'assegno vitalizio di € 1033,00 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2008).